



Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali

progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 14 maggio 2018¹ e il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento

Art. 24 cpv. 2 e 3

² Approva la conclusione, la modifica o la denuncia di trattati internazionali, sempre che il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli, modificarli o denunciarli autonomamente conformemente agli articoli 7a e 7b^{bis} della legge federale del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

³ Se la conclusione, la modifica o la denuncia di un trattato internazionale sottostà al referendum, l'Assemblea federale ne approva la conclusione, la modifica o la denuncia mediante decreto federale. In caso contrario, ne approva la conclusione, la modifica e la denuncia mediante decreto federale semplice.

Art. 152 cpv. 3^{bis} e 3^{ter}

^{3bis} Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di:

- a. applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui conclusione deve essere approvata dall'Assemblea federale, o

1 FF ...

2 FF ...

3 RS 171.10

4 RS 172.010

b.denunciare urgentemente un trattato internazionale la cui denuncia dovrebbe essere approvata dall'Assemblea federale.

^{3ter} Se le commissioni competenti di entrambe le Camere si oppongono all'applicazione a titolo provvisorio o alla denuncia urgente, il trattato non può essere applicato a titolo provvisorio né denunciato urgentemente.

2. Legge del 21 marzo 1997⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 7a Rubrica, cpv. 1, 1^{bis}, 2, 3, frase introduttiva e 4, frase introduttiva

Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale può concludere, modificare o denunciare autonomamente trattati internazionali, sempre che ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

^{1bis} Denuncia autonomamente trattati internazionali, sempre che la Costituzione federale ne prescriva la denuncia.

Minoranza (Stöckli, Cramer)

1^{bis} Stralciare

² Può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Può procedere in modo autonomo a modifiche o a denunce di portata limitata di trattati.

³ Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che:

⁴ Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che:

Art. 7b cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione della conclusione o della modifica di un trattato internazionale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

^{1bis} Se le commissioni competenti di entrambe le Camere si oppongono all'applicazione provvisoria, il trattato non può essere applicato a titolo provvisorio.

Art. 7b^{bis} Denuncia urgente di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

¹ Nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione della denuncia di un trattato internazionale, il Consiglio federale può denunciare il trattato senza

⁵ RS 172.010

l'approvazione dell'Assemblea federale, se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

² Se le commissioni competenti di entrambe le Camere si oppongono alla denuncia urgente, il trattato non può essere denunciato senza l'approvazione dell'Assemblea federale.

Art. 48a Conclusioni, modifica e denuncia di trattati internazionali

¹ Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. Per trattati di portata limitata o per modifiche di portata limitata di trattati, può delegare questa competenza anche a un aggruppamento o a un ufficio federale.

² Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi, modificati e denunciati da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati confidenziali o segreti.

3. Legge federale del 22 dicembre 1999 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione⁶

Art. 2 lett. b

La partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione intende:

- b. contribuire a tutelare nella misura del possibile le competenze dei Cantoni nella conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali;

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

⁶ RS 138.1